



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

ROMA, DATA DEL PROTOCOLLO

AI SIGG. PREFETTI	LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI

e, p.c.:

ALL'ENTE DI ACCREDITAMENTO DI CERTIFICAZIONE	MILANO
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE

OGGETTO: Chiarimenti in materia di certificazione della qualità dei servizi degli istituti di vigilanza.

Seguito: f. n. a) 557/PAS/U/010348/10089. D(1)Reg2 del 06.07.17
f. n. b) 557/PAS/U/3891/10089.D(1)REG.2 del 12.3.2019

Si fa seguito agli atti di indirizzo sopra indicati con i quali sono state rassegnate dettagliate indicazioni in merito alla piena attuazione dell'art. 257-*quinquies* del R.D. n. 635/1940 in materia di certificazione della qualità dei servizi e degli Istituti di vigilanza privata.

Orbene, è recentemente emersa la questione, sollevata da alcune Prefetture-UTG, in merito alla durata della certificazione rilasciata dagli Organismi di qualificazione e certificazione accreditati, che attesta il possesso del requisito della capacità tecnico-organizzativa degli Istituti di vigilanza, richiesto dall'art.257, comma 4, del Reg. esec. del T.U.L.P.S. e alla necessità che essa sia coincidente con la durata del titolo di polizia

Com'è noto, l'art.257-*quinquies* del R.D. n.635/1940 prevede un meccanismo per il quale il Prefetto deve provvedere a svolgere un "accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'art. 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti", stabiliti oggi dal regolamento di cui al D.M. 1 dicembre 2010, n.269.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

E', infatti, statuito che il Prefetto verifica le predette caratteristiche tecniche ed organizzative, avvalendosi di Organismi di qualificazione e certificazione, iscritti nell'elenco previsto dall'art.4, comma 1, del Regolamento recato dal D.M. 4 giugno 2014, n. 115, i quali rilasciano un apposito "certificato di qualità e conformità".

L'art. 6, comma 6, dello stesso D.M. n. 115/2014 precisa che il certificato deve essere prodotto dal titolare della licenza ex art.134 T.U.L.P.S. all'atto della comunicazione al Prefetto dell'avvenuta completa attivazione dell'istituto e comunque non oltre il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

Lo stesso D.M., inoltre, ha previsto un regime transitorio per effetto del quale gli operatori economici del settore della vigilanza, già autorizzati al momento della relativa entrata in vigore, avrebbero dovuto produrre al Prefetto il certificato in parola entro un periodo pari a 12 mesi (art. 7, comma 1) dal varo del D.M. 115/2014 e, per le certificazioni delle centrali operative, già certificate UNI 11068 (ora UNI CEI EN 50518), entro un periodo pari a 36 mesi (art. 7, comma 2).

Inoltre, la lettura coordinata del D.M. 115/2014 e del Disciplinare del Capo della Polizia del 24.2.2015 conferma che il certificato di qualità rilasciato dagli OdC, della durata di 3 anni (art. 6 punto 3 del D.M. 115/2014), inizia a decorrere "dalla data di delibera della verifica iniziale" (Allegato A, cap. 6, Disciplinare del Capo della Polizia) e, dunque, non dalla data di rilascio/rinnovo della licenza di P.S..

Orbene, questo meccanismo inevitabilmente è andato determinando nel tempo uno sfasamento temporale tra la scadenza della certificazione rilasciata dagli Organismi di qualificazione e certificazione e la scadenza della licenza di polizia.

In ogni caso, non può non tenersi conto di quanto previsto all'art.6, comma 6, del D.M. 115/2014, secondo il quale "*...Successivamente la certificazione deve essere prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza*" ed, ulteriormente, esplicito nella circolare 557/PAS/U/003891/10089.D(1)REG.2 del 12.03.2019 secondo cui "*il certificato di qualità e conformità deve essere ripresentato in occasione di ogni rinnovo triennale del titolo di Polizia*".

Né, d'altra parte, potrebbe giungersi alla soluzione opposta, in virtù della quale il soggetto, titolare di licenza, potrebbe continuare a svolgere l'attività senza che sia provato, per il periodo di tempo non "coperto" dal certificato, il possesso del requisito della capacità tecnico-organizzativa richiesta dall'art. 257, comma 4, del Reg. esec del TULPS.

Tuttavia, nella consapevolezza del disallineamento determinato da una lettura combinata delle disposizioni richiamate, si è ritenuto di svolgere un ulteriore e mirato approfondimento con Accredia, Ente italiano di accreditamento, all'esito del quale la società Accredia ha pubblicato una circolare tecnica, inoltrata a tutti gli Organismi di certificazione ed a questo Dipartimento della pubblica sicurezza, con la quale ha prospettato alcune soluzioni al fine di garantire che le Prefetture possano agevolmente accertare, all'atto del rinnovo del titolo, la permanenza del requisito della capacità tecnico-organizzativo richiesto dalla norma.

La cennata circolare ha previsto che gli Organismi di certificazione, all'atto della scadenza del certificato, che potrà non coincidere con la scadenza del titolo di polizia, dovranno provvedere:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

- a) ad inviare il certificato che attesta il requisito della capacità tecnico-organizzativo, emesso all'atto del rilascio/rinnovo/modifica all'Istituto di vigilanza, oltre che a questo Ufficio, anche alla Prefettura di competenza;
- b) a comunicare anche l'eventuale mancato rinnovo del contratto di certificazione stipulato con l'Istituto di vigilanza ovvero l'eventuale risoluzione da parte di uno dei contraenti per qualsivoglia ragione (es. trasferimento ad altro OdC, rinuncia alla certificazione per incorporazione in altro IdV, etc.).

Rafforzando i canali di comunicazione tra gli OdC e le Prefetture, si consentirà alle S.S.L.L. di avere certezza dell'avvenuto rinnovo, alla sua scadenza naturale, del certificato di qualità, anche nel caso in cui l'Istituto di vigilanza abbia stipulato il contratto con altro OdC.

Nel confidare che le modalità operative sopra illustrate possano agevolare le S.S.L.L. nell'accertamento dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., si assicura che l'Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mammella

Handwritten mark

9